

OGGETTO: Commissariamento degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette istituiti ai sensi delle leggi regionali 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” , 4 aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24 e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, alle Politiche abitative e all’Ambiente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l’articolo 55 relativo agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche: “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e, in particolare gli articoli da 13 a 16, relativi agli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette e gli articoli 18 e 19, relativi alle funzioni della Regione di vigilanza e controllo sugli enti stessi;

VISTI, altresì, gli articoli 39, 40 e 44 della suddetta l.r. 29/1997 e le leggi regionali 4 aprile 1979, n. 21, 25 novembre 1999, n. 36, 4 dicembre 2008, n.21 e 24 dicembre 2008, n.24, e successive modifiche, con cui si è provveduto all’istituzione dei seguenti enti regionali di diritto pubblico preposti alla gestione di aree naturali protette regionali:

- 1) Ente “Parco naturale regionale dei Monti Simbruini”;
- 2) Ente “Parco naturale regionale dei Monti Lucretili”;
- 3) Ente “Parco regionale dei Castelli Romani”;
- 4) Ente “Parco regionale dell’Appia Antica”;
- 5) Ente “Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia”;
- 6) Ente “Parco Regionale Riviera di Ulisse”;
- 7) Ente Regionale Roma Natura;
- 8) Ente “Parco naturale di Veio”;
- 9) Ente “Parco naturale dei Monti Aurunci”;
- 10) Ente “Riserva naturale regionale Nazzano-Tevere Farfa”;
- 11) Ente “Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano”;
- 12) Ente “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”;
- 13) Ente “Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 7 agosto 2010, con la quale si è stabilito di procedere, nell’ambito delle funzioni di vigilanza sugli organi degli enti dipendenti

attribuita alla Giunta Regionale dal comma 7 dell'articolo 55 dello Statuto regionale, al commissariamento degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette regionali sopracitati, nelle more della nomina dei relativi organi istituzionali;

VISTI i decreti del Presidente della Regione del 12 agosto 2010, nn. 393, 394, 395, 396,397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405 e 406, e relative integrazioni e rettifiche, con i quali si è provveduto alla nomina dei commissari straordinari dei suddetti enti regionali;

VISTA la nota n. 219 del 25 gennaio 2013 con la quale il dott. Cosmo Mitrano comunica le proprie dimissioni dall'incarico di commissario straordinario dell'Ente parco regionale Riviera di Ulisse conferito con il sopra citato decreto n.396 del 12 agosto 2010;

VISTA la recente normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2010, n.122, e del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 55, comma 4 dello Statuto regionale, gli organi istituzionali degli enti dipendenti dalla Regione decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina;
- il Consiglio regionale neo eletto si è insediato in data 25 marzo 2013 e, conseguentemente, la data della suddetta decadenza coincide con il 23 giugno 2013;

RILEVATO che i suddetti commissari straordinari nominati, in sostituzione dei consigli direttivi dei rispettivi enti, sulla base di criteri esclusivamente fiduciari, prescindendo da valutazioni di tipo tecnico professionale, come si evince chiaramente dai relativi provvedimenti, sono da ritenere decaduti dall'incarico in data 23 giugno 2013 ai sensi della norma statutaria sopra citata;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e servizi della Regione";

VISTO, in particolare, l'articolo 22 della suddetta legge regionale, il quale prevede la ricognizione e il riordino degli enti e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 3 luglio 2013, con la quale sono state approvate apposite linee guida e di indirizzo sulla revisione della normativa regionale in materia di conservazione della natura, aree protette e tutela della biodiversità e della geodiversità;

CONSIDERATO che occorre, da un lato, assicurare la continuità gestionale e amministrativa degli enti gestori delle aree naturali protette e, dall'altro, consentire il riordino delle enti stessi così come previsto dall'ultimo intervento legislativo regionale sopra citato ;

RITENUTO, conseguentemente, necessario, nelle more della riforma della normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette, procedere al commissariamento straordinario degli enti gestori sopra elencati, fino alla nomina dei nuovi organi di amministrazione secondo quanto previsto nell'ambito della riforma stessa e nell'articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che alla nomina dei commissari straordinari si provvederà, con successivi decreti del Presidente della Regione, tra soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di qualificazione ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. di commissariare i sotto elencati enti regionali di diritto pubblico gestori di aree naturali protette regionali:
 - 1) Ente "Parco naturale regionale dei Monti Simbruini";
 - 2) Ente "Parco naturale regionale dei Monti Lucretili";
 - 3) Ente "Parco regionale dei Castelli Romani";
 - 4) Ente "Parco regionale dell'Appia Antica";
 - 5) Ente "Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia";
 - 6) Ente "Parco Regionale Riviera di Ulisse";
 - 7) Ente Regionale Roma Natura;
 - 8) Ente "Parco naturale di Veio";
 - 9) Ente "Parco naturale dei Monti Aurunci";
 - 10) Ente "Riserva naturale regionale Nazzano-Tevere Farfa";
 - 11) Ente "Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano";
 - 12) Ente "Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi";
 - 13) Ente "Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico";

Alla nomina dei Commissari straordinari degli enti di cui al punto 1 si provvederà, mediante successivi Decreti della Presidente della Regione, tra soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di qualificazione ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, ai sensi della normativa vigente;

I commissari straordinari resteranno in carica fino alla data di insediamento dei nuovi organi di amministrazione, secondo quanto previsto in sede di riordino della relativa normativa e dall'articolo 55, comma 3, dello Statuto della Regione e, comunque non oltre il 30 settembre 2014.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità